

5. per «penalità di mora» si intendono somme di denaro che il gestore dello SPIS è tenuto a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre l'operatore dello SPIS a conformarsi agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). Tali importi sono calcolati per ciascun giorno intero di protratta violazione a decorrere dalla notifica al gestore dello SPIS di una decisione che impone la cessazione dell'infrazione in conformità alla procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2532/98;
6. per «sanzione» si intendono tanto l'ammenda quanto la penalità di mora irrogate a seguito di un'infrazione;
7. per «fatturato» si intendono i ricavi generati dallo SPIS interessato nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione;
8. per «valore dei pagamenti trattati» si intende il valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati dallo SPIS interessato nell'esercizio precedente quello in cui si è verificata l'infrazione.

Articolo 2

Principi generali

1. La presente decisione stabilisce la metodologia osservata dalla BCE per il calcolo dell'importo delle sanzioni irrogate dalla BCE nei confronti di un gestore di SPIS per violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).
2. La BCE può irrogare un'ammenda o una penalità di mora a titolo di sanzione per violazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).
3. La BCE determina l'importo della sanzione da irrogare sulla base di un processo in due fasi, che inizia con il calcolo dell'importo base della sanzione, suscettibile di aumento o riduzione alla luce di circostanze attenuanti o aggravanti pertinenti al caso specifico.

Articolo 3

Calcolo dell'importo base di una sanzione

1. La BCE calcola l'importo base di una sanzione da irrogare nei confronti di un gestore di SPIS con riferimento al fatturato e al valore dei pagamenti trattati dallo SPIS interessato.
2. L'importo base della sanzione è pari al 50 % della somma dei seguenti importi:
 - a) 1 % del fatturato; e
 - b) 0,0001 % del valore dei pagamenti trattati.
3. Per le penalità di mora, ai fini del calcolo dell'importo dovuto per ogni giorno intero di prorata violazione, l'importo base è diviso per 180.

Articolo 4

Circostanze aggravanti e attenuanti

Nel calcolo dell'importo di una sanzione, la BCE tiene conto, se pertinenti, delle circostanze del caso specifico, come previsto all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98.

Articolo 5

Limiti

1. Ove, sulla base del calcolo effettuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e di eventuali aumenti o diminuzioni dell'importo base effettuati ai sensi dell'articolo 4, l'importo di ciascuna ammenda superi EUR 500 000, l'importo dell'ammenda irrogabile dalla BCE è limitato a EUR 500 000.

